

AVVISO PUBBLICO N. 12/2025

**Avviso pubblico per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse all'inserimento nell'Albo degli Esperti Revisori
Esterni nell'ambito della procedura di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca**

(Scadenza: 3 giugno 2025)

**Articolo 1
Finalità e oggetto**

1. Ai sensi della delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR n. 89 del 3 aprile 2025, è avviata la procedura per l'integrazione dell'Albo degli Esperti approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 124 del 23 maggio 2024, da utilizzare nell'ambito della procedura di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca, in attuazione di quanto previsto dal *Protocollo per la valutazione da parte di Esperti esterni ai fini dell'accREDITamento iniziale di nuovi corsi di dottorato* (di seguito *Protocollo*), approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 309 del 21 dicembre 2023, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia, al quale integralmente si rimanda.

2. Destinatari del presente Avviso sono coloro i quali intendano manifestare il proprio interesse a partecipare in qualità di Esperto Studente al Panel di Esperti Valutatori (PEV) per le seguenti 5 macroaree, cui le domande di accreditamento dei corsi dottorato sono assegnate in base all'area CUN prevalente:

- a) Scienze matematiche, fisiche, chimiche e della terra (Aree CUN 1, 2, 3 e 4);
- b) Scienze architettoniche e Ingegneristiche (Aree CUN 8 e 9);
- c) Scienze biologiche, mediche, agrarie e veterinarie (Aree CUN 5, 6 e 7);
- d) Scienze Umane (Aree CUN 10 e 11);
- e) Scienze giuridiche e sociali (Aree CUN 12, 13 e 14).

Per ciascuna delle 5 macroaree sarà costituito un sottogruppo composto da almeno tre componenti, di cui almeno due tra professori di I e II fascia e ricercatori afferenti a Università, Enti di Ricerca, Imprese e Istituzioni Pubbliche che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo, italiani o stranieri, e almeno uno studente di un corso di dottorato iscritto al III anno, o che abbia conseguito il titolo da non più di un anno, in relazione al numero atteso di proposte di corsi di dottorato e all'eterogeneità interna della macroarea.

3. L'Agenzia attingerà all'Albo ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 3 del presente avviso.

**Articolo 2
Requisiti richiesti**

- 1. Possono candidarsi studenti iscritti almeno al III anno di un corso di dottorato o che abbiano conseguito il titolo da non più di un anno, in Italia o all'estero.
- 2. Il possesso del profilo scientifico e formativo coerente con le tematiche affrontate dal Corso di Dottorato dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 sarà valutato in base al *curriculum vitae* del candidato, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 1, contenente informazioni relative a:
 - i. dati anagrafici del candidato;

ii. posizione attuale del candidato;

iii. descrizione del progetto di ricerca svolto dal candidato durante il corso di dottorato e di eventuali premi conseguiti (massimo 3 premi);

iv. descrizione dei principali risultati conseguiti dal candidato durante il corso di dottorato in termini di sviluppo di reti e relazioni scientifiche nazionali e internazionali (con annesso elenco di massimo 3 di essi, includendo, a titolo di esempio, la partecipazione a convegni nazionali e internazionali);

v. descrizione di eventuali risultati conseguiti dal candidato durante il corso di dottorato in termini di contributo ad attività gestionali o di valutazione (con annesso elenco di massimo 3 di essi, includendo, a titolo di esempio, partecipazione a organi universitari o Nuclei di Valutazione).

Art. 3

Oggetto dell'incarico

1. Gli studenti inclusi nell'Albo potranno essere selezionati per far parte dei Panel di Esperti della Valutazione, ai fini dell'accREDITamento dei Corsi di Dottorato, ai sensi di quanto previsto dal Protocollo.
2. La fase di valutazione si svolgerà in base ai tempi previsti dalle Linee guida operative rilasciate annualmente dal MUR. Gli studenti integreranno l'Albo attivo a partire dal XL Ciclo, che sarà utilizzato anche per la nomina dei componenti del PEV per il XLI e XLII ciclo.
3. L'attività di revisione dovrà essere svolta nel pieno rispetto del Codice Etico dell'Agenzia (disponibile nell'area Atti generali della sezione Amministrazione trasparente sul sito web dell'Agenzia) accettato dagli Esperti di Valutazione al momento dell'accettazione dell'incarico.
4. Al PEV, suddiviso nelle macroaree sopra indicate, spettano i seguenti compiti, da eseguire in base ai principi e ai criteri enunciati nel Protocollo:
 - a) svolgere l'istruttoria con riferimento all'adeguatezza della qualità e coerenza del progetto formativo, con particolare riguardo alla chiarezza degli obiettivi del corso, alla coerenza della pianificazione e organizzazione delle attività formative e di ricerca per la crescita dei dottorandi e agli sbocchi professionali;
 - b) svolgere l'istruttoria con riferimento all'adeguatezza servizi messi a disposizione dei dottorandi per assicurare la qualità del percorso di formazione alla ricerca;
 - c) con specifico riferimento ai corsi di dottorato industriale, svolgere l'istruttoria con riferimento all'adeguatezza delle convenzioni tra università proponente del corso e impresa/e associata/e, con particolare riferimento al coordinamento e allo svolgimento delle attività di ricerca svolte dai dottorandi anche presso le Imprese e al trasferimento tecnologico da parte delle imprese associate;
 - d) con specifico riferimento ai corsi di dottorato nazionale, svolgere l'istruttoria con riferimento alla coerenza degli obiettivi del corso rispetto al Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e agli obiettivi delle aree prioritarie di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e valorizzazione delle attività formative e di ricerca comuni a tutti i Dottorandi, aggiuntive a quelle organizzate nelle singole Sedi.
5. L'attività del PEV si svolgerà entro 45 giorni dalla data di ricezione delle proposte dei corsi di dottorato, compresa la valutazione delle richieste di riesame a seguito di eventuali preavvisi di rigetto.
6. Il lavoro svolto dal PEV e i relativi esiti saranno di esclusiva proprietà dell'ANVUR.

7. Il conferimento dell'incarico, di natura autonoma, è subordinato alla presentazione da parte del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, di incompatibilità e di inconferibilità.
8. L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata al positivo esito del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere f-bis) della Legge 20/1994. Effettuata la pubblicazione sul sito internet dell'incarico, il contratto acquisterà efficacia a decorrere dalla data indicata nella formale comunicazione dell'ANVUR concernente il positivo esperimento del controllo da parte della Corte dei conti.
9. Qualora gli esperti nominati siano dipendenti di altra amministrazione pubblica soggetti al regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 dovranno presentare l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza prima di stipulare il contratto.

Art. 4 **Presentazione della domanda – termini e modalità**

1. I candidati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse in conformità all'Allegato 1 in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 2.
2. La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, entro le ore 12.00 del giorno 3 giugno 2025, a mezzo PEC del candidato trasmessa all'indirizzo anvur@pec.anvur.it con il seguente oggetto: "Manifestazione d'interesse a ricoprire l'incarico di Esperto Valutatore Studente nell'ambito della procedura di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca".
3. L'ANVUR non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Alla domanda dovrà essere allegata una copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
5. L'Agenzia si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel *curriculum*.

Articolo 5 **Motivi di esclusione dalla procedura**

1. Non sono prese in considerazione e comportano l'esclusione dalla procedura:
 - i. la trasmissione della domanda con modalità diverse da quelle descritte nell'articolo 4;
 - ii. la mancata sottoscrizione con firma autografa o digitale della domanda prodotta;
 - iii. il mancato invio della copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel caso di sottoscrizione della domanda con firma autografa;
 - iv. il mancato rispetto del termine di scadenza per la presentazione della domanda;
 - v. l'esistenza di procedimenti penali in corso o l'aver riportato condanne penali che impediscono, ai sensi della disciplina vigente, la partecipazione a procedure pubbliche, nonché la costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
2. Nel caso di esclusione dei candidati è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della Legge 241/1990, gli

stessi ne riceveranno apposita comunicazione ai recapiti indicati nella manifestazione di interesse.

Articolo 6

Fasi operative successive all'iscrizione all'Albo

1. Saranno considerati idonei i candidati ammessi alla procedura e in possesso dei requisiti indicati all'art.
2. Non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie.
3. L'Albo degli Esperti Esterni costituisce la banca dati utilizzata dall'Agenzia per il conferimento dell'incarico di componente delle PEV incaricate della valutazione delle proposte di accreditamento dei dottorati di ricerca.
4. L'ammissione all'Albo non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi. All'esito della procedura di selezione dell'Albo, il Consiglio Direttivo dell'ANVUR provvederà alla nomina dei componenti studenti delle 5 macroaree del PEV per il XLI ciclo. Della nomina verrà data tempestiva comunicazione agli interessati ai fini della sottoscrizione del relativo contratto.
5. Il PEV resterà in carica per la valutazione di un Ciclo di dottorato.
6. Il Consiglio Direttivo dell'ANVUR, successivamente alla procedura di nomina dei componenti del PEV, si riserva la facoltà di:
 - a) integrare il PEV, ricorrendo all'elenco degli idonei in sostituzioni di singoli componenti del PEV a seguito di:
 - i. cessazione per dimissioni in caso di giustificati motivi o sopravvenuta incompatibilità;
 - ii. criticità emerse in sede di verifica *in itinere* sull'andamento del processo di valutazione (ritardi o infrazioni al Codice etico).
 - b) integrare la numerosità del PEV, in relazione ad eventuali esigenze relative al numero di corsi di dottorato o alla loro distribuzione in funzione delle macroaree.
7. Lo svolgimento dell'incarico prevede la sottoscrizione di un contratto con l'Agenzia che è sottoposto al controllo della Corte dei Conti.
8. Il compenso per la partecipazione al PEV, relativo al ciclo di dottorato valutato, viene determinato nella misura di 100 euro lordi per ogni corso valutato.
9. I compensi di cui al comma 7 sono da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del percipiente, oltre agli oneri riflessi e all'IVA se dovuta, mentre le modalità della loro erogazione saranno determinate nel relativo contratto.
10. Ad ogni componente, quale che sia il ruolo ricoperto, viene riconosciuto, in aggiunta ai compensi sopra indicati, il rimborso delle eventuali spese sostenute, adeguatamente documentate, entro i limiti di quanto previsto dal *Regolamento del personale e degli esperti di valutazione dell'ANVUR*.
11. L'elenco dei componenti del PEV incaricato della valutazione per il XLI ciclo, organizzato per macroaree, verrà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Agenzia entro il 31 luglio 2025.
12. Non può essere conferito alcun incarico di valutazione a coloro che risultino essere componenti del Senato Accademico e/o del Consiglio di amministrazione delle Università.

Articolo 7

Conflitto di interessi

1. I componenti studenti della PEV non potranno valutare i corsi proposti da Atenei in cui siano o siano stati studenti.
2. In caso di presenza della fattispecie di conflitto di interesse sopra indicata, l'esperto/a si astiene dalla valutazione del corso di dottorato.

Articolo 8

Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Valutazione della Ricerca dell'ANVUR, dott. Marco Malgarini. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate al seguente indirizzo dottorato@anvur.it indicando nell'oggetto "Avviso Albo Esperti Studenti – Dottorati di ricerca".

Articolo 9

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. L'ANVUR, con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e al GDPR 2016/679, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione ai soli fini della gestione della presente procedura e per le attività propedeutiche all'eventuale conferimento dell'incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, che potrà comportare comunicazione a soggetti terzi per la verifica dei requisiti. Il consenso a detto conferimento si intende espressamente rilasciato con la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
2. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15 e 22 del GDPR 2016/679, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erranei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
3. Titolare del trattamento è l'ANVUR, Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.
4. Per quanto riguarda la sicurezza del trattamento dei dati il contatto di riferimento è il seguente: dpo@anvur.it.

Articolo 10

Riservatezza e accesso agli atti

1. I componenti del PEV con la sottoscrizione del successivo contratto si impegnano a rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché la libera circolazione di tali dati, e dal Codice Etico dell'ANVUR, garantendo assoluta riservatezza nelle varie fasi del processo di valutazione e su tutti i dati personali trattati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Il diritto di accesso agli atti sarà consentito ai sensi delle vigenti norme in materia e, in particolare, nei limiti di cui alla legge n. 241/1990 e s.m.i.

Articolo 11
Pubblicazione dell'avviso

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ANVUR, nella sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso e nella sezione “Dottorati di ricerca”.

Roma, 21 maggio 2025

Il Presidente
Prof. Antonio Felice Uricchio*

** Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i*